

R.G. n. 1761/2021



TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

Il Giudice

Dott.ssa Zenaide Crispino

Letto il ricorso che precede depositato il 27/10/2021;

FISSA

l'udienza di discussione della presente controversia **per il giorno 5.5.2022 alle ore 11.00** disponendo che copia del ricorso e del presente decreto siano notificati alla parte convenuta a cura della parte ricorrente entro e non oltre il termine di legge.

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione mediante deposito di memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c.

Informa, inoltre, la parte convenuta che in tale udienza potrà farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Invita, per una più agevole trattazione della controversia, in caso di notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo e del presente decreto e di mancata costituzione nei termini della parte resistente, il procuratore di parte ricorrente al deposito telematico della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 19bis del Provvedimento 16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, unitamente all'estrazione dell'indirizzo, come da relata, entro l'indicata data.

FISSA

Altresì, ritenuto di non procedere *inaudita altera parte*, per la discussione dell'istanza cautelare **l'udienza del 15.12.2021 alle ore 11:00** assegnando al ricorrente termine sino al 30.11.2021 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto ed a quest'ultima sino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuale memoria difensiva.

Invita, per una più agevole trattazione della controversia, in caso di notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo e del presente decreto e di mancata costituzione nei termini della parte resistente, il procuratore



di parte ricorrente al deposito telematico della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 19bis del Provvedimento 16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, unitamente all'estrazione dell'indirizzo, come da relata, entro l'indicata data.

Letto l'art. 83 comma 3 lettera a) del D.L n. 18 del 17.03.2020;

richiamata la norma di cui all'art. 221 commi 2 e 7 del decreto legge 19.5.2020 n. 34 convertito in legge 77/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, siccome successivamente modificato;

visto il Protocollo d'intesa n. 1158/2020 sottoscritto dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in materia di trattazione per iscritto e da remoto delle udienze civili;

richiamate le linee guida di cui alla delibera CSM 4.11.2020;

viste le indicazioni organizzative per la celebrazione delle udienze nel perdurare dell'epidemiologica da COVID-19 del Presidente del Tribunale di Monza del 16.11.2020 prot. N. 2942/2020;

considerato che l'oralità tipica della discussione nel rito lavoro risulta compatibile con la trattazione da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams" (cfr. il citato Protocollo n. 1158/2020 e le compatibilità profilate in allegato anche per il settore Lavoro);

rilevato che l'udienza può essere celebrata in collegamento da remoto, mediante utilizzo del programma Microsoft Teams (cfr. altresì provvedimento Ministro Giustizia/DGSIA 10.03.20 prot. 3413/20/C.S.M. 186/VV/2020);

considerato che, in ragione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, le parti potranno essere rappresentate, anche ai fini del tentativo di conciliazione, dai rispettivi difensori, previo rilascio di procura speciale ex art. 185 c.p.c. o anche in forza della procura alle liti agli stessi già conferita;

P.Q.M.

1) Dispone celebrarsi l'udienza del 15.12.2021 ore 11:00 da remoto, in "aula virtuale".

A tal fine, si invitano i difensori delle parti ad accedere tempestivamente alla stanza virtuale mediante attivazione del seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUzZDA2MDEtNWl0Yi00MDA1LWEyZTYtZDg1ZGEyMDUyY2F1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d



Si invitano altresì i difensori ad installare il software Microsoft Teams con congruo anticipo ed, in ogni caso, ad attivare microfono e web-cam del proprio device, verificandone le funzionalità prima dell'inizio dell'udienza.

In caso di mancata attivazione o funzionamento delle citate periferiche, a garanzia del contraddittorio, l'udienza da remoto non potrà intendersi regolarmente celebrata e sarà rinviata ad altra data, anche d'ufficio, eventualmente fissando diverse modalità di trattazione.

- 2) **Dispone** che i difensori depositino in Consolle una nota indicante, cumulativamente, il proprio indirizzo pec nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il recapito telefonico cui possano essere prontamente contattati durante l'udienza in caso di malfunzionamento del collegamento, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- 3) **Avverte** che, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.
- 4) **Facoltizza** le parti a richiedere a la trattazione ordinaria del presente giudizio, vertente su diritti disponibili, mediante deposito in via telematica di una nota contenente il dissenso alla trattazione da remoto, anche congiunto, sino a 6 giorni prima dell'udienza.
- 5) **Avverte** che in caso di mancata comunicazione entro il termine indicato si presumerà prestato il consenso alla trattazione da remoto.
- 6) **Avverte** che in caso di dissenso motivato anche di una sola delle parti l'udienza sarà trattata in presenza.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

AUTORIZZA

La notificazione nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, nei medesimi termini indicati con riguardo alle parti resistenti.

Monza, 06/11/2021

Il Giudice
Dott.ssa Zenaide Crispino

